



**CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO**  
**Ufficio Circondariale Marittimo di Livorno**

**ORDINANZA N. 171/2015**

**Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Livorno:**

**Vista** la propria Ordinanza n. 167/2015 emessa in data 16/09/2015, con la quale sono stati interdetti l'ancoraggio, la pesca, la balneazione ed ogni altra attività subacquea e di superficie nella zona di mare di raggio 100 metri, con centro nel punto di coordinate Lat.43°19,185'N Long.010°20,878'E (sistema di riferimento WGS 84 - punto A), a seguito del rinvenimento di ordigno bellico, giacente su fondale di circa 12 metri, alla distanza approssimativa di 0.7 miglia nautiche a ovest del faro delle secche di Vada;

**Vista** la nota della Prefettura di Livorno prot. n. 2734/2015 PROTCIV in data 17/09/2015, con la quale è richiesto l'intervento del nucleo SDAI della Marina Militare, per identificare ed eventualmente rimuovere e far brillare il suddetto ordigno bellico;

**Sentito** il suddetto nucleo SDAI, sia in merito alle distanze di sicurezza da adottare, ai sensi della pubblicazione SMM 151 – ed. 2001, sia in ordine alla scelta del punto di brillamento e della finestra temporale per lo svolgimento delle operazioni, anche in base alle previsioni meteo;

**Visti** gli articoli 16, 17, 18, 30, 81 e 1231 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del Relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

**Visto** il D.Lgs. n. 171/2005 e successive modificazioni;

**Ritenuto** di dover adottare una specifica disciplina per le attività marittime, in occasione delle operazioni di rimozione e brillamento, a tutela della pubblica incolumità;

**RENDE NOTO**

che, a partire dalle ore 08.00 del giorno 25 settembre, sino a nuovo ordine, che sarà dato al termine delle operazioni, in caso di condizioni meteomarine favorevoli, personale del nucleo SDAI, assistito da unità navali della Guardia Costiera, procederà alle operazioni di rimozione dal punto A – di cui alla premessa – e successivo trasferimento a rimorchio dell'ordigno bellico rinvenuto, per il brillamento nel punto B (Lat. 43°19.1948' Nord – Long. 010°17.8166' Est) – vedasi allegato stralcio cartografico, puramente indicativo.

**ORDINA**

**Art. 1** – Sino al termine delle operazioni e comunque sino ad espresso nuovo ordine dell'Autorità, sono vietate tutte le attività marittime di superficie e subacquee, per un raggio di 0.5 miglia nautiche dai punti A e B, nonché entro la distanza di 0.5 miglia nautiche dal convoglio formato dalle unità della Marina Militare e della Guardia Costiera.

**Art. 2** – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza.

**Art. 3** – I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge.

**Art. 4** – La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.livorno.guardiacostiera.it](http://www.livorno.guardiacostiera.it), nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Livorno, 23 Settembre 2015

IL COMANDANTE  
Capitano di Vascello (CP)  
**Vincenzo DI MARCO**

1 23461

EN Sh. Uu...

